

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2633

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCARABOSIO, SCOTTI, PESSINA, FABBRI,
FALCIER e DE RIGO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 2003

Modifica al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
materia di doppio turno

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, l'articolo 72, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è proclamato sindaco il candidato che ottiene, al primo turno elettorale, la maggioranza assoluta dei voti validi.

La norma prosegue precisando che qualora nessuna candidato ottenga la maggioranza prescritta, si procede ad un secondo turno, ammettendovi i due candidati alla carica che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

Nello stesso senso, l'articolo 74, comma 6, del medesimo testo unico prevede, in materia di elezione del presidente della provincia, che è proclamato eletto presidente il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Come per i comuni sopra i 15.000 abitanti, anche per le elezioni provinciali, qualora nessun candidato ottenga la maggioranza prescritta, si procede ad un secondo turno elettorale ammettendovi i due candidati alla carica hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno.

Tali norme hanno, perciò, introdotto il «ballottaggio» nel caso in cui nessun candidato raggiunga, al primo turno, la maggioranza assoluta dei voti validi.

L'esperienza ha dimostrato però che l'elettorato non gradisce una seconda «chiamata» alle urne, tanto che il numero dei votanti al

secondo turno è sempre, e spesso notevolmente, minore di quello del primo turno. Tutto questo senza contare la dispersione di risorse, di tempo e di organizzazione ed il rinvio dell'obbligo di assicurare alle comunità un tempestivo rinnovo degli organi comunali e provinciali.

Il ballottaggio, inoltre, comporta spesso accordi ed intese che non si conciliano con l'esigenza di assicurare al sindaco eletto stabilità, rappresentatività, assenza di vincoli se non quelli derivanti dalle leggi, che gli provengono anche dall'elezione diretta.

Per porre rimedio a tale situazione una possibile soluzione è l'abolizione del secondo turno, prevedendo che il sindaco ed il presidente della provincia siano eletti comunque al primo turno elettorale.

Tale norma potrebbe però comportare, soprattutto in presenza di una pluralità di liste e di candidati, l'elezione di candidati che ottengono un basso numero di consensi e quindi una scarsa rappresentatività, se non addirittura che si dia vita ad un sindaco e/o a un presidente di provincia rappresentativi solo di una esigua minoranza.

Tenendo conto di tutto questo e consapevoli di altre ipotesi che mirano a porre rimedio a quanto sopra indicato, si propone il presente disegno di legge che prevede che il sindaco ed il presidente della provincia siano eletti comunque al primo turno, nel caso in cui ottengano almeno il 35 per cento dei voti validi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È proclamato sindaco il candidato alla carica che ottiene almeno il 35 per cento dei voti validi».

2. All'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. È proclamato presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene almeno il 35 per cento dei voti validi».

